



ISTITUTO COMPRENSIVO "N. ZINGARELLI"

Via Pansini 3, 70124 – BARI tel. 080-5618272, fax 080-5096924 Codice fiscale 93249390720

baic81300t@pec.istruzione.it www.nicolazingarellibari.gov.it baic81300t@istruzione.it

Prot.n.404 C/24

Bari, 30.01.2019

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza Europea” – Codice Identificativo Progetto: 10.1.2A-FSEPON-PU-2018-84. Codice CUP: C97I18000400007.

CONVENZIONE

TRA

La scuola **Istituto Comprensivo “Zingarelli”** Codice fiscale 93249390720 rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Manuela BAFFARI di seguito denominato “Istituzione scolastica”

E

L’Istituto Linguistico **“International Language School Services (ILSS)”** Via De Ruggiero, 58 – 70125 Bari – Partita IVA 06723340722 – Autorizzata dal M.P.I. ai sensi della Legge n. 6136/40 nonché dei decreti ministeriali n. 3570741-2 del 22.06.1980 e n. 5673/41 del 05.12.1980 – nella persona del Rappresentante legale Prof. Colin Gordon, nato a Aberdeen (UK) il 18.04.1969 e di seguito denominata “Istituto Linguistico”

PREMESSO

- Che nell’ambito del P.O.N. 2014/2020, “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 **“Potenziamento della cittadinanza Europea”** questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare un progetto relativo a FSE Obiettivo A Azione 1, potenziamento competenze di base in Inglese, rivolto a gruppo di alunni (MIUR AOODGEFID 23636 del 23/07/2018 annualità 2018/2019 PON – FSE- PU- 10.2.2 A - 2018-84);
- **Visto** l’art. 40 del D.M. n.44 dell’01.12.2001 Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Istituto del 28/11/2018 di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 dei finanziamenti FSE di cui al Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 3108/C24 del 31.07.2018;
- **Visto** il verbale della Commissione di valutazione del 17.01.2019 prot.n. 219/c24 relativa alla valutazione comparativa dei curriculum degli esperti esterni madrelingua inglese;
- **Visto** la rinuncia del primo in graduatoria ;
- **Vista** l’accettazione del secondo in quanto facente parte della ILSS;



Erasmus+



- **Considerato** che il docente **Hockwg Anthony** viene individuato quale esperto esterno, per conto dell'Istituto Linguistico "ILSS", in possesso dei titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola ed in rispondenza ai criteri di cui sopra;
- **Visti** gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile:

CONSIDERATO

- Che il progetto prevede il rafforzamento delle competenze linguistiche di base della lingua inglese rivolto ad alunni di scuola secondaria di 1° grado;
- Che il progetto prevede attività realizzate in tempi extracurricolari ed integrate con le finalità del Piano dell'Offerta formativa della scuola e la partecipazione di esperti e strutture formative esterne, Istituzioni ed Enti Pubblici e privati;
- Che la scuola ha pubblicato sul proprio sito web , e inviato all'US.R.Puglia , all'Ambito Territoriale per la provincia di Bari, all'Università di Bari e al Centro territoriale per l'impiego di Bari, il bando per il reclutamento degli esperti esterni di madrelingua inglese :

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, salvo modifiche conseguenti ad ulteriori disposizioni ministeriali.

Art. 2

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Istituzione Scolastica stipula con l'Istituto Linguistico che accetta, un contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi della disciplina legislativa e dichiara di affidare direttamente a un proprio esperto di madre lingua inglese **Hockwg Anthony** nato il 13.07.1984 a Bradford (UK), il cui curriculum vitae è stato comparato e depositato agli atti della scuola – la realizzazione di un modulo didattico per complessive **n. ore 30** di lezione, utilizzando la strumentazione idonea allo svolgimento del corso.

Art. 3

Le parti convengono che le attività per un totale di **n. 30 ore** di lezione debbano avere inizio il **06 febbraio 2019** e proseguire nei giorni concordati, come da calendario predisposto, presso la sede della scuola .

Art. 4

Le ore di lezione sono considerate, a tutti gli effetti, come attività didattica e vengono disciplinate, per quanto concerne lo status degli alunni, dalle norme di legislazione scolastica, per cui compete all'esperto la responsabilità sul controllo dell'orario di lezione, delle assenze e la salvaguardia delle apparecchiature di proprietà della scuola utilizzate durante le ore di lezione. Lo stesso esperto è tenuto a notificare al Direttore del Corso, il Dirigente Scolastico, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore dall'accaduto, tutte le anomalie riscontrate e/o i comportamenti non conformi.



Art. 5

L'esperto individuato si impegna inoltre a:

- Partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento, progettazione verifica e valutazione nella sede della scuola ed a fornire e produrre materiali e pacchetti multimediali (software, dispense, guide, lucidi, modulistica, ecc.) che restano di proprietà della scuola stessa, fornire a questa scuola il programma delle attività (contenuti, obiettivi, ore, metodologia), materiale didattico bibliografico e dispense necessarie all'attività formativa, assolvendo, infine ai compiti di verifica e valutazione della formazione impartita;
- Annotare sul registro del corso, e sulla piattaforma INDIRE nel sistema di Gestione dei Piani (di cui sarà comunicata la password accesso), giornalmente, le presenze degli alunni, l'argomento trattato, l'orario di lezione apponendovi in calce poi la propria firma;
- Fornire, fatta salva la propria discrezionalità, i servizi con la massima diligenza;
- Fornire, su richiesta della Scuola, ogni genere di informazione e a consegnare specifiche relazioni sull'andamento delle attività svolta e su tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi concordati e sui risultati fino a quel momento conseguiti;
- Depositare, presso la segreteria della scuola un prospetto riepilogativo delle ore di lezione svolte, così come risultano annotate e debitamente firmate sul registro del corso e sulla piattaforma INDIRE;
- Produrre una dettagliata relazione conclusiva sull'andamento delle attività svolta sui risultati conseguiti ed ad inserirla, con l'aiuto del tutor, sulla piattaforma INDIRE.

Art. 6

A compenso delle prestazioni d'opera di cui sopra, effettivamente e personalmente svolta dall'esperto, all'Istituto Linguistico sarà corrisposto da parte dell'Istituzione Scolastica dietro presentazione di fattura l'importo orario di **€ 70,00** onnicomprensivo di qualsiasi indennità e/o onere a qualsiasi titolo incluso, per un totale complessivo di 30 ore pari ad **€ 2.100,00 (duemilacent0/00)**

Art. 7

Qualora tutte le attività non possono essere concluse per qualsiasi motivo dipendente dall'Istituzione Scolastica, il compenso sarà liquidato, secondo il criterio previsto nel precedente comma, per le ore effettivamente tenute, con espressa rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o risarcimento per qualsiasi titolo, ragione o azione.

E' consentito recuperare eventuali ore non prestate, per qualunque motivo, secondo un calendario da concordare con l'Istituzione Scolastica.

Fermo restando quanto sopra, eventuali periodi di sospensione delle attività a causa di assenze degli alunni destinatari, verranno recuperati nell'ambito del monte ore pattuito nel presente contratto tenendo conto delle esigenze didattiche.

Qualora la sospensione temporanea della prestazione comunicata tempestivamente all'Istituzione Scolastica anche per vie brevi dipendesse da giustificati e documentati motivi personali, le parti convengono che le ore verranno recuperate dall'Esperto secondo le esigenze didattiche.



Art.8

Le parti convengono che il compenso per la prestazione, sarà liquidato alla fine delle attività, dietro presentazione – dettagliata fattura, intestata a questa Istituzione Scolastica, in regola con gli adempimenti fiscali in vigore al momento dell'emissione della fattura, se prevista I.V.A. del percipiente, ovvero in caso contrario, di semplice nota di addebito.

I termini di pagamento, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti **dall'effettiva erogazione dei fondi comunitari** e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all'Istituto Comprensivo "Zingarelli" di Bari. A tal proposito non sarà prevista dall'Istituto Linguistico "ILSS" richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.

Art. 9

Le parti convengono che, per tutte le prestazioni previste nel presente contratto, nulla è dovuto in eccedenza a quanto stabilito nel precedente art. 7 ed in particolare che il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziali ed assistenziali e che questa Istituzione scolastica non provvede alla copertura contro gli infortuni dell'Esperto.

Art. 10

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le clausole ivi previste e si conviene che l'esperto non potrà rescindere lo stesso senza l'approvazione scritta dell'Istituzione scolastica.

Art. 11

Qualora l'Istituzione scolastica accerti che l'esecuzione del presente incarico non proceda secondo le condizioni stabilite e che le prestazioni vengono effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico s'intenderà senz'altro risolto il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'istituzione scolastica dovrà comunicare all'Istituto Linguistico, a mezzo telegramma inviato al recapito individuato contratto, la propria volontà di recedere e, dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. In ogni caso, svolte opportune verifiche, si provvederà alla liquidazione, secondo gli importi stabiliti nel presente incarico, della sola parte della prestazione regolarmente eseguita.

Art. 12

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che l'Istituzione scolastica potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ritenga inopportuna la sua condizione a termine. L'Istituzione scolastica dovrà comunicare all'Esperto, a mezzo telegramma inviato al recapito individuato in Contratto, la propria volontà di recedere e dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il Contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.



Art. 13

L'Istituto Linguistico dichiara di aver preso visione e conoscenza degli artt. 2043, 2045 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980 n. 312 e successive integrazioni e modificazioni, per quanto attiene la responsabilità per la vigilanza sulla scolaresca nell'ambito dell'intervento di cui al presente contratto.

Art. 14

E' fatto espresso divieto all'Istituto Linguistico di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza preventivo consenso dell'istituzione scolastica. L'inadempimento alla presente obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto. Le parti convengono che in caso di malattia o impedimento degli esperti individuati, che ne impediscano la presenza per alcune lezioni, lo stesso sarà sostituito da altro esperto dello stesso Istituto Linguistico, per il tempo della malattia o dell'impedimento, che abbia le stesse competenze certificate nel curriculum vitae depositato presso l'Istituzione Scolastica.

Art. 15

Le parti convengono che la prestazione si configura come collaborazione occasionale con l'Istituzione scolastica senza che discenda alcun obbligo di assunzione né attuale né futura da parte dell'Istituzione scolastica stessa.

Art. 16

L'istituzione scolastica nella persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico dott.ssa Manuela Baffari, viene esonerato da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare a danno dell'Esperto in tutte le fasi della prestazione d'opera e durante tutti gli spostamenti. Il responsabile dei danni arrecati a cose e persone si impegna a rifondere le spese relative al ripristino delle situazioni primigenie. L'istituto Linguistico garantisce, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere coperto da adeguate polizze assicurative per infortuni professionali, nonché per Responsabilità Civile per danni alle cose ed alle persone.

Art. 17

L'Istituto Linguistico s'impegna ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di atti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziali e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'istituto Linguistico autorizza, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione scolastica ad utilizzare i dati aziendali e personali degli Esperti, esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, il pagamento dei bonifici bancari, le denunce fiscali e previdenziali. Resta inteso che l'istituzione scolastica si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che riguardano l'istituto linguistico, se non per i fini precedentemente descritti.



Art. 18

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esecutiva il Foro di Bari e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'Istituto Linguistico.

Art.19

Il presente contratto viene redatto, in tre esemplari di cui 2 all'Istituzione scolastica e l'altro all'Esperto che riconosce di averne ricevuto copia, letto, accettato e controfirmato.

Per l'Istituto Linguistico
I.L.S.S.
Il Rappresentante Legale
Prof. Colin Gordon

ILSS
INTERNATIONAL LANGUAGE
SCHOOL SERVICES
soc. coop. a r.l.
Via De Ruggiero, 58 - 70125 BARI
Part. IVA 06723340722



Per l'Istituzione Scolastica
"N. Zingarelli"
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Manuela Baffari

A.A.
Lidia Rinaldi